

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORESTE ROSSI, GRUGNETTI, BASSO, BERTOTTI, FLEGO,
FONTAN, MALAN, MONTANARI, ONGARO, OSTINELLI,
RODEGHIERO, SALINO, SIGNORINI, ZENONI**

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice civile dispone che l'esercizio di determinate professioni intellettuali sia regolato dalla legge a tutela dell'interesse pubblico ed a garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Dispone altresì che, sotto la vigilanza dello Stato, tali requisiti siano accertati e costantemente verificati dai relativi ordini professionali al fine di assicurare al cittadino o all'ente utilizzatore delle prestazioni professionali le necessarie garanzie in merito alla competenza tecnica ed alla correttezza morale del professionista.

Ma l'attenzione così chiaramente posta dal codice civile alla tutela dell'interesse pubblico in campo di esercizio di professioni intellettuali rischia di essere vanificata se non si introducono nell'ordina-

mento norme volte a definire ed individuare con chiarezza, e senza possibilità di equivoci, i professionisti regolarmente iscritti negli albi da quanti, al di fuori degli ordini professionali, privi di obblighi di formazione e di regole di comportamento e senza reali verifiche della loro competenza tecnica, offrono al cittadino le loro prestazioni.

Il fenomeno dell'abusivismo, grave e sentito in tutte le professioni, assume caratteristiche peculiari e particolarmente preoccupanti nel campo delle professioni economico-amministrative-contabili (ragionieri e periti commerciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORESTE ROSSI, GRUGNETTI, BASSO, BERTOTTI, FLEGO,
FONTAN, MALAN, MONTANARI, ONGARO, OSTINELLI,
RODEGHIERO, SALINO, SIGNORINI, ZENONI**

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il codice civile dispone che l'esercizio di determinate professioni intellettuali sia regolato dalla legge a tutela dell'interesse pubblico ed a garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Dispone altresì che, sotto la vigilanza dello Stato, tali requisiti siano accertati e costantemente verificati dai relativi ordini professionali al fine di assicurare al cittadino o all'ente utilizzatore delle prestazioni professionali le necessarie garanzie in merito alla competenza tecnica ed alla correttezza morale del professionista.

Ma l'attenzione così chiaramente posta dal codice civile alla tutela dell'interesse pubblico in campo di esercizio di professioni intellettuali rischia di essere vanificata se non si introducono nell'ordina-

mento norme volte a definire ed individuare con chiarezza, e senza possibilità di equivoci, i professionisti regolarmente iscritti negli albi da quanti, al di fuori degli ordini professionali, privi di obblighi di formazione e di regole di comportamento e senza reali verifiche della loro competenza tecnica, offrono al cittadino le loro prestazioni.

Il fenomeno dell'abusivismo, grave e sentito in tutte le professioni, assume caratteristiche peculiari e particolarmente preoccupanti nel campo delle professioni economico-amministrative-contabili (ragionieri e periti commerciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.

lenza in materia fiscale e societaria (consulenti del lavoro, periti ed esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, funzionari di associazioni di categoria, amministratori di condominio, eccetera).

È evidente l'esigenza di porre delle regole a tale situazione, in modo da consentire ai cittadini di identificare con chiarezza le esatte qualificazioni professionali dei soggetti ai quali si affidano per la cura dei propri interessi.

A tale proposito, considerando che, come detto, il termine commercialista è oramai entrato nell'uso corrente, la presente proposta di legge intende riservarne l'uso ai fini professionali ai soli professionisti iscritti agli albi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 1067 e n. 1068 del 1953, che rappresentano i soggetti ai quali lo Stato attribuisce competenza specifica nelle materie che rientrano appunto nella comune accezione del termine commercialista.

Nondimeno, per identificare senza possibilità di equivoco l'appartenenza di tali professionisti ai rispettivi albi professionali, la presente proposta di legge prevede che il termine commercialista sia preceduto dalla denominazione di ragioniere per gli iscritti agli albi professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, così come è preceduta dalla qualifica di dottore per gli iscritti

agli albi professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953.

Per questi ultimi la denominazione proposta corrisponde esattamente a quella già prevista dalla legge professionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953, per cui non è necessaria una modifica ordinamentale; per i ragionieri e periti commerciali, invece, si rende necessario modificare le denominazioni adottate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e da ogni altra successiva norma.

La portata innovativa della presente proposta di legge, pertanto, risiede sostanzialmente, da un lato, nella modifica della denominazione della « professione di ragioniere e perito commerciale » in « professione di ragioniere commercialista », con conseguente modifica delle denominazioni degli albi professionali e degli organi rappresentativi della professione (collegi e Consiglio nazionale), dall'altro, nella estensione delle sanzioni previste per l'utilizzo abusivo delle qualifiche di « ragioniere commercialista » e di « dottore commercialista » a tutti i casi di utilizzo, da parte di altri soggetti ed a fini professionali, della parola « commercialista », da sola o insieme ad altre parole.

Per quanto sopra illustrato, onorevoli colleghi, vi invitiamo ad approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, ed in tutte le norme che fanno riferimento ad esso, le parole: « ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento della professione di ragioniere commercialista ». Conseguentemente sono modificate le denominazioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, e successive modificazioni, per gli organi rappresentativi della professione. Gli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali sono pertanto denominati: « albi professionali dei ragionieri commercialisti ».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, ed in ogni altra norma successiva, ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali deve intendersi riferito ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri commercialisti di cui al comma 1.

3. Le sanzioni previste dalla legge e applicabili all'utilizzo abusivo dei titoli professionali di ragioniere commercialista e di dottore commercialista sono applicabili anche all'uso improprio ai fini professionali della qualifica: « commercialista », usata da sola od accompagnata da altri attributi.